



PARERE SU DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 21 MAGGIO 2013, N.54  
RECANTE: "INTERVENTI URGENTI IN TEMA DI SOSPENSIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, DI  
RIFINANZIAMENTO DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA, DI PROROGA IN MATERIA DI LAVORO A  
TEMPO DETERMINATO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DI ELIMINAZIONE DEGLI STIPENDI DI  
PARLAMENTARI MEMBRI DEL GOVERNO" (AC 1012)

Punto 4 odg) Conferenza Unificata  
13 giugno 2013

Il provvedimento in esame, all'articolo 1, prefigura un riordino normativo complessivo inerente la "disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi" da effettuarsi entro il 31 agosto 2013.

Come è noto le Province sono titolari del tributo provinciale l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, la cui applicazione è espressamente confermata dal comma 28 dell'art. 14 del decreto legge n.201/11, e che viene riscosso unitamente al tributo sui rifiuti. Il Comune, infatti è soggetto che ha funzioni di riscossione in virtù di un obbligo ex lege.

Nonostante questo, con decreto 14 maggio 2013 del Ministero dell'Economia, di concerto con l'Agenzia delle Entrate, è stato approvato il modello di bollettino di conto corrente postale concernente il versamento della Tares, nel quale appaiono distintamente diverse voci (tributo/tariffa/maggiorazione), seppur privo della voce "addizionale provinciale". In maniera analoga e conseguente l'Agenzia delle Entrate ha provveduto successivamente ad istituire i relativi codici tributo.

La mancata previsione di tale voce specifica sul bollettino postale, oltre a rappresentare un elemento di perplexità in ordine alla trasparenza per l'utenza, determinerà forti difficoltà per le Province a poter acquisire il relativo gettito, poiché, soprattutto quando i Comuni si affrancheranno dal sistema Equitalia, non si avrà né conoscenza dei flussi finanziari relativi al tributo/tariffa riscosso dai Comuni (e dunque alla relativa addizionale provinciale riscossa in uno con esso) né si potrà garantire la regolarità del relativo riversamento da parte dei Comuni in tesoreria provinciale con conseguenze dirette sulla programmazione dei bilanci provinciali, sul loro equilibrio di competenza e di cassa, e sull'esercizio delle funzioni correlate al tributo provinciale. Già oggi in alcune realtà risulta assai difficile farsi corrispondere dai Comuni l'addizionale provinciale riscossa.

I Comuni potrebbero mantenere acquisite per un tempo indefinito al proprio bilancio finanziario e di cassa risorse non di loro proprietà, senza che le Province destinatarie dell'entrate e che nel frattempo esercitano le funzioni in materia ambientale possano neppure venirne a conoscenza.

Si rende necessario, quindi, prevedere nella riforma prospettata dall'articolo 1 del decreto in esame, prevedere delle scadenze specifiche anche per i riversamenti da parte dei Comuni, in modo che si possa garantire alle Province certezza di incasso con la medesima regolarità che garantiva il sistema Equitalia.

Per tale motivo, l'UPI chiede innanzitutto che il decreto interministeriale 14 maggio venga modificato ed integrato con la voce "addizionale provinciale" e vengano istituiti da parte dell'Agenzia delle Entrate i relativi codici tributo, e nel frattempo si renda accessibile alle Province, attraverso i servizi di cooperazione informatica con l'Agenzia delle Entrate, la consultazione dei flussi relativi ai codici tributo appena istituiti, come da richiesta UPI formalmente avanzata al Dipartimento delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate con nota 447 del 31 maggio us.

Inoltre, si chiede formalmente il diretto coinvolgimento delle Province nei lavori di predisposizione del riordino della disciplina sugli immobili, che dovrà essere portato a compimento entro il prossimo 31 agosto.

